



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 27 maggio 2013 composta da

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dott. Claudio IAFOLLA | Presidente |
| Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA | Consigliere |
| Dott.ssa Elena BRANDOLINI | Consigliere |
| Dott. Giampiero PIZZICONI | Referendario |
| Dott. Francesco MAFFEI | Referendario relatore |
| Dott.ssa Francesca DIMITA | Referendario |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere del Sindaco di Pozzoleone (VI) del 14 febbraio 2013, acquisita al prot. CdC n. 1367 del 1 marzo 2013;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 2013 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Dott. Francesco Maffei;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Pozzoleone, con la nota indicata in epigrafe, ha posto un quesito in ordine alla possibilità per l'ente locale, soggetto al patto di stabilità a decorrere dal 2013, di non conteggiare tra la spesa di personale, le assunzioni effettuate per il personale appartenente alle c.d. categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonostante non ricorra, per l'ente in questione, l'obbligo giuridico di procedere all'assunzione, in quanto la dotazione di personale è inferiore a 15 unità.

Nella richiesta il Sindaco fa presente che l'assunzione di soggetti disabili, anche al di fuori dell'obbligo stabilito per legge, costituisce per l'ente locale un fattore di aiuto nel recupero di soggetti che altrimenti sarebbero inoccupati, particolarmente

rilevante in momenti di crisi occupazionale ed in un territorio gravemente colpito dalla disoccupazione giovanile.

DIRITTO

La richiesta del Comune di Pozzoleone è stata espressamente formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In via preliminare, va affermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, soggettivi ed oggettivi, per la formulazione dei pareri, secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Alla luce dei sopra richiamati criteri, la richiesta di parere in esame deve ritenersi soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all'ente interessato a ricever il parere, cioè il Comune, sia all'organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente.

In ordine poi alla sussistenza dei requisiti oggettivi, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Con riferimento al caso in questione, la Sezione ritiene sia

riconducibile al concetto unitario di contabilità pubblica, delineato dalla richiamata delibera n. 54/2010 della Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, che viene riferito al *"sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale della Stato e degli Enti pubblici"* ed inteso *"in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

Il quesito concerne, infatti, l'interpretazione e l'applicazione di norme che pongono precisi obiettivi di finanza pubblica e, in particolare, l'ambito delle misure per il contenimento della spesa per il personale, la cui applicazione ha immediati riflessi sulla attività finanziaria e patrimoniale dell'ente in questione.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame presenti il carattere della generalità ed astrattezza, nei limiti in cui potranno essere indicati principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa, nell'ambito di valutazioni che restano comunque rimesse alla esclusiva discrezionalità e competenza degli organi comunali preposti. La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire, fornendo autorizzazioni preventive o conferme successive di scelte già valutate ed effettuate dall'ente richiedente.

La richiesta di parere è pertanto ammissibile e può essere esaminata nel merito.

La Sezione è chiamata a stabilire se sia possibile per l'ente locale non conteggiare, nell'ambito della spesa del personale, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, le assunzioni effettuate per personale appartenente alle c.d. "categorie protette", di cui alla legge 68/1999, sebbene non ricorra l'ipotesi di assunzione obbligatoria, in quanto la dotazione di personale risulta inferiore a 15 unità.

A questo proposito, la Sezione rileva preliminarmente che l'assunzione di lavoratori, appartenenti alle categorie protette da parte dei datori di lavoro, sia pubblici sia privati, è disciplinata dalla sopra citata legge 68/1999, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*". Tale legge, dopo aver definito la categoria delle persone disabili che hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro (art. 1), individua, in termini percentuali o assoluti - a seconda del numero delle unità lavorative dell'ente che procede all'assunzione - il numero (cd. quota di riserva) di dipendenti appartenenti alla predetta categoria che devono essere assunti, in via obbligatoria, da parte dei datori di lavoro pubblici o privati (art. 3). Tale obbligo non sussiste nel caso in cui il numero delle unità lavorative sia inferiore a quindici.

Con specifico riferimento alle assunzioni obbligatorie da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'articolo 35, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede le modalità attraverso le quali avvengono le assunzioni obbligatorie (chiamata numerica alle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità

con le mansioni da svolgere). Tale disciplina è applicabile anche agli enti locali in virtù dell'articolo 88, comma 1, Tuel che estende al personale dei predetti enti le disposizioni del d.lgs. 165/2001.

Per costante interpretazione della giurisprudenza consultiva della Corte (vedi deliberazioni di questa Sezione n. 94/2007 e 287/2011/PAR, ma anche da ultimo Sezione Emilia Romagna, deliberazione n. 60/2013), suffragata anche da circolari e note ministeriali (vedi MEF, Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 9/2006, Dipartimento della Funzione pubblica, circolare n. 6/2009 e nota n. 11786 del 22 febbraio 2011), le spese sostenute dall'ente locale per il personale appartenente alle c.d. "categorie protette" vanno escluse dal computo della spesa di personale, ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore.

Tuttavia, è stato sempre ribadito e precisato che tale esclusione opera esclusivamente nei confronti del personale appartenente alle categorie protette rientranti nell'obbligo assunzionale, cioè solo in riferimento al personale assunto nell'ambito della percentuale d'obbligo o quota di riserva, stabilita dal legislatore in funzione del numero dei dipendenti dell'ente precedente. La *ratio* di tale esclusione dal computo della spesa di personale, deve ravvisarsi nell'obbligatorietà di tali assunzioni, che non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoro.

A questo riguardo giova ricordare che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette, è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare,

secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 68/1999.

Risulta evidente, pertanto, che l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette effettuata in eccedenza alla quota di riserva o in assenza dello specifico obbligo previsto dal legislatore, rientra nel computo delle spese di personale, rilevante ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed in particolare di quelli di cui all'art. 1, commi 557 e ss , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Pozzoleone.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2013.

Il Relatore

f.to Dott. Francesco Maffei

Il Presidente

f.to Dott. Claudio Iafolla

Depositato in Segreteria il 28/05/2013

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese